

***Verbale di Accordo Integrativo Aziendale fra la FULGIS e le
OO.SS. FLC - CGIL, CISL - Scuola e SNALS – Confasal relativo
al trasferimento del TFR dall'INPDAP alla FULGIS, al diritto di
accesso al TFR da parte del personale dipendente, all'attivazione
della Previdenza complementare e al calcolo del TFR da parte
della FULGIS***

**Parte prima:
Disposizioni generali**



**Articolo 1
Campo di applicazione, decorrenza e durata**

1. Il presente Accordo Integrativo Aziendale è sottoscritto fra la Fondazione Urban Lab Genoa International School (da ora definita FULGIS) e le Organizzazioni Sindacali FLC-C.G.I.L., C.I.S.L.-Scuola e S.N.A.L.S.-Confasal del comparto scuola ed è relativo al trasferimento in azienda del TFR maturato presso l'INPDAP, alla possibilità di accesso al TFR da parte di tutto il personale, all'attivazione della previdenza complementare e al calcolo del trattamento di fine rapporto.
2. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel presente Accordo s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali e/o aziendali qualora oggettivamente incompatibili.
3. Il presente Accordo si applica a tutto il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato e in qualsiasi forma occupato.
4. Il presente accordo fa parte integrante del CCIA in via di elaborazione e definizione.
5. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.
6. Il presente Accordo viene predisposto sulla base ed entro i limiti di quanto previsto in materia dalle disposizioni normative e/o contrattuali vigenti.
7. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, la normativa di riferimento primaria è comunque costituita dalle norme legislative e contrattuali in materia.
8. Entro quindici giorni dalla sottoscrizione di cui al comma 1, la Direzione della FULGIS trasmette copia integrale del presente Accordo a tutte le istituzioni scolastiche facenti parte della stessa e ne cura la pubblicazione sul proprio sito web (www.fulgis.it).

Articolo 2

Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica

1. In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente Accordo, le parti di cui al precedente articolo 1, comma 1, si incontrano entro quindici giorni dalla richiesta di cui al comma 2 presso la sede della FULGIS.
2. Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere formulata in forma scritta da almeno una delle singole parti contraenti, e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.
3. Le parti non intraprendono iniziative unilaterali entro trenta giorni dalla trasmissione formale della richiesta scritta di cui al comma 2.

Parte seconda:

Trasferimento del TFR dall'INPDAP alla FULGIS

1. A seguito della costituzione della FULGIS le parti concordano che tutto il TFR/TFS maturato dai dipendenti presso l'INPDAP (alle dipendenze del Comune di Genova) venga trasferito in toto presso la FULGIS come previsto dalla normativa sul trasferimento di ramo di azienda.
2. Il TFR/TFS di cui al comma 1 verrà depositato dalla FULGIS presso il Fondo di Garanzia INPS.
3. Per le modalità di calcolo del futuro TFR di tutto il personale dipendente si fa riferimento alle norme legislative e contrattuali in vigore.

Parte terza:

Previdenza complementare

Considerato quanto disposto dal decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005, recante norme sulla previdenza integrativa e così come modificato ed integrato dal decreto legge n. 279 del 13 novembre 2006 e dalla legge n. 296 del 27 dicembre 2006, preso atto dei decreti attuativi emanati dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 gennaio 2007;

stabilito che entro sei mesi dalla data di assunzione, i dipendenti della FULGIS devono operare una scelta consapevole sulla destinazione del trattamento di fine rapporto (TFR) maturando a partire dall'avvio della FULGIS;

verificato che ai sensi della L. 252/2005 art. 8 comma 7 lettera b in caso il lavoratore nel periodo di tempo indicato non esprima alcuna volontà, il TFR che matura dal mese successivo alla scadenza di tale termine, verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata (Fondo Espero);

ravvisata l'urgenza e la necessità di avviare una diffusa e condivisa campagna d'informazione; le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori FLC Cgil, Cisl scuola, e Snals-Confsal territoriali e la FULGIS

nel ribadire la centralità della previdenza pubblica obbligatoria, concordano nell'interesse delle lavoratrici e dei lavoratori in servizio, al fine di contribuire ad un più elevato livello di copertura

previdenziale degli stessi, di adottare quale fondo negoziale di previdenza integrativa il fondo ESPERO.

A tale scopo le parti ribadiscono che:

l'adesione da parte delle lavoratrici e dei lavoratori al FONDO ESPERO è volontaria; essa avverrà secondo forme e modalità previste dalla legge e dallo statuto del Fondo medesimo;

le Parti concordano inoltre, in aggiunta a quanto previsto dalla legge, che il lavoratore che aderisce al Fondo e il datore di lavoro versano ciascuno una contribuzione minima corrispondente all'1% della retribuzione lorda mensile utile per il computo del TFR.

Le parti si riservano di verificare la possibilità di incentivare ulteriormente la quota percentuale di adesione al fondo negoziale ESPERO.

Il presente accordo verrà comunicato, a mezzo lettera raccomandata a.r., alla Presidenza del Fondo per la sua attivazione e ne verrà data ampia divulgazione alle lavoratrici e ai lavoratori.

Trattamento di fine rapporto

Fatto salvo quanto previsto dal Decreto Legislativo n°252/2005 e dal precedente articolo del presente accordo in caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetta il trattamento di fine rapporto ai sensi della legge 29 maggio 1982 n°297.

Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5, computando per il mese intero le frazioni di mese superiori a 15 gg. e non considerando quelle fino a 15 gg.

Sono elementi utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto quelli previsti dalle normative vigenti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono base di calcolo gli istituti sotto indicati:

1. retribuzione tabellare;
2. indennità di contingenza;
3. scatti biennali;
4. eventuali aumenti di merito e/o superminimi;
5. 13° mensilità;
6. indennità che abbiano carattere non occasionale;
7. salario accessorio;
8. la retribuzione relativa a qualsiasi prestazione lavorativa non occasionale.

In caso di sospensione del rapporto di lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio deve essere computato nella retribuzione di cui al 2° comma, l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Il trattamento di cui al precedente 1° comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato su base composta al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall' 1,5% in misura fissa e dal 75% dell' aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Ai fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente in caso di frazione di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese superiori a 15 gg. si computano come mese intero e quelle fino a 15 gg. non si considerano.

Modalità di accesso al TFR da parte del personale dipendente

1. Tutto il personale dipendente può richiedere la corresponsione di tutto il proprio TFR maturato presso l'INPDAP, tale richiesta dovrà avvenire in forma scritta da presentare presso l'ufficio di segreteria della Fondazione, entro sei mesi dal trasferimento del TFR dall'INPDAP alla FULGIS.
2. la Fondazione, ricevuta la richiesta di cui al comma precedente, eroga il TFR agli interessati entro il termine di 30 giorni.
3. La corresponsione di quanto maturato presso l'INPDAP comporta la maturazione di una nuova quota di TFR a decorrere dal giorno successivo alla data del ritiro.
4. Il lavoratore dipendente che non ha usufruito del diritto di cui al precedente comma 1, con almeno 8 anni di accantonamento (si considera valido il pregresso servizio presso il Comune), può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, il TFR maturato (una anticipazione non superiore al 80% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta).
5. L'anticipazione di cui al precedente comma 3 può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto.


Genova,

Letto, approvato e sottoscritto

Per la delegazione FULGIS:

Dott. Ignazio Venzano

Dott. Roberto Olmi





Per la delegazione di Parte sindacale

F.L.C.-C.G.I.L.

C.I.S.L. - SCUOLA

S.N.A.L.S.-CONFSAL

